

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3603

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAMINO, RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI,
CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE**

Presentata il 19 marzo 1986

**Norme concernenti il diritto degli studenti ad esercitare
l'opzione per l'insegnamento religioso nelle scuole di ogni
ordine e grado**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema concernente il diritto degli studenti di esercitare l'opzione per l'insegnamento religioso nelle scuole è stato più volte dibattuto in Parlamento, in seguito alle modifiche apportate al Concordato lateranense, sottoscritte il 18 febbraio 1985 e all'intesa stipulata tra il Governo italiano e la Santa Sede in data 14 dicembre 1985

L'articolo 1 della proposta di legge che presentiamo si propone di chiarire in quali casi lo studente possa direttamente esercitare l'opzione per l'insegnamento della religione. In particolare nel primo comma proponiamo, coerentemente con la risoluzione votata alla Camera il 16 gennaio 1986, che gli studenti che ab-

biano compiuto il quattordicesimo anno di età possano esercitare tale diritto, qualunque sia l'ordine e il grado della scuola frequentata, inoltre tale diritto e comunque garantito a tutti gli studenti delle scuole di istruzione superiore, a prescindere dall'età, in analogia col diritto di elettorato attivo nelle elezioni degli organi collegiali

Il secondo comma modifica l'attuale procedimento di iscrizione alla scuola secondaria superiore, previsto dal regio decreto del 4 maggio 1925, n. 653, per non subordinare la scelta dello studente alla volontà del genitore

Con l'articolo 2 intendiamo ribadire che l'insegnamento della religione è assicurato su richiesta degli interessati

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Agli studenti di ogni ordine e grado che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e comunque agli studenti della scuola secondaria superiore è riconosciuto il diritto di scegliere personalmente se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione.

2. Le domande inerenti l'iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria superiore necessitano della sola sottoscrizione dello studente.

ART. 2.

1. L'opzione per l'insegnamento della religione è esercitata su apposito modulo predisposto dal Ministro della pubblica istruzione.

2. Chi non intende frequentare l'insegnamento della religione non è tenuto a compilare alcun modulo.